



Comune di Sale Marasino

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI  
SOCIALI E SOCIO SANITARIE**



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12/09/2018.

# PRINCIPI GENERALI

## **Art. 1 - Principi, oggetto e finalità.**

Il presente regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie disciplina i principi e le modalità concernenti l'erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria assicurate dal comune di Sale Marasino.

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario puro, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle eventuali situazioni di bisogno o difficoltà che si trovano a vivere, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Il comune garantisce ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi previsti si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenendo i fenomeni di emarginazione sociale, devianza e in generale di rischio per la salute e per l'integrità delle persone e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad essere parte attiva nella programmazione e gestione sociale.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

L'attuazione delle finalità e degli obiettivi individuati sarà assicurata secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

## **Art. 2 - Finalità dei Servizi.**

I comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, avendo cura di assicurare la presa in carico personalizzata delle persone in condizioni di bisogno e fragilità e perseguendo i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;

- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie specifiche competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare, dove possibile, il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale nella vita quotidiana, quando risulti essere dannosa alla persona che richiede aiuto.

### **Art. 3 - La rete dell'unità di offerta.**

La rete delle unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi-residenziali e residenziali.

Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

I comuni, in forma singola o associata a livello di ambito territoriale, di cui alla legge 328/2000, riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

### **Art. 4 - Destinatari degli interventi e dei servizi.**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008 e in coerenza con quanto previsto dalla legge 328/2000, art. 2, accedono alle reti delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:

- i cittadini residenti in ciascun comune dell'ambito territoriale n. 5 Sebino e gli altri cittadini italiani e di stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti sul territorio. L'accesso alle prestazioni agevolate sarà garantito unicamente nel comune di residenza e non negli altri comuni dell'ambito n. 5, dove sarà comunque possibile accedere ai servizi (ma non alle agevolazioni) alla stregua dei non residenti;
- i cittadini di stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che ne disciplinano il soggiorno, residenti nei comuni dell'ambito n. 5, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- le persone diverse da quelle indicate nei punti precedenti, comunque presenti sul territorio dei comuni dell'ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del comune o dello stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza, nonché la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- i minori italiani e stranieri residenti nei comuni o presenti negli stessi comuni che si trovino in situazione di bisogno durante la loro permanenza sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti sul territorio comunale, il comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente al comune / stato competenti e richiedendo a tali soggetti la presa in carico della situazione e l'assunzione degli oneri di assistenza

corrispondenti, riservandosi in ogni caso di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

#### **Art. 5 - Modalità e priorità di accesso ai servizi.**

In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono diversamente definiti in relazione alle seguenti tipologie di accesso:

- accesso ordinario, su domanda;
- accesso per attivazione d'ufficio (sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione);
- accesso in emergenza, attraverso misure di pronto intervento assistenziale.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei comuni dell'ambito n. 5 le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Nel rispetto delle competenze in capo ai comuni dell'ambito n. 5, sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'ASST, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dalle linee guida d'ambito e con riferimento alle seguenti condizioni:

- non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- inabilità o disabilità;
- patologia psichiatrica stabilizzata;
- patologie terminali e croniche invalidanti;
- infezione da HIV e patologie correlate;
- dipendenza;
- condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia e della minore età;
- condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psicodiagnostiche.

## **IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE**

#### **Art. 6 - Obiettivi e accesso al servizio.**

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il comune di Sale Marasino assicura l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari attraverso il servizio sociale comunale, competente al fine di:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dell'ambito;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati, in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accesso alla rete dei servizi può avvenire:

- per accesso ordinario, su domanda dell'utente;
- per accesso mediante attivazione d'ufficio;
- per accesso in emergenza.

### **Art. 7 - Attivazione su domanda.**

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il comune di residenza o domicilio, da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi prende avvio con la presentazione dell'istanza (domanda).

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi erogati, i comuni possono assumere un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. In ogni caso la documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal comune di residenza o domicilio, che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

Il comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

### **Art. 8 - Attivazione d'ufficio.**

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
  - adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
  - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
  - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
  - invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione d'ufficio può far seguito all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali, a titolo esemplificativo, medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.

## **Art. 9 - Istruttoria e valutazione del bisogno.**

Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria, procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal comune o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- situazione familiare;
- contesto abitativo e sociale;
- situazione lavorativa;
- capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, valorizzati utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- disponibilità di risorse familiari e/o di rete;
- capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- capacità di assumere decisioni;
- capacità di aderire al progetto concordato;
- ogni altra informazione utile alla valutazione.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento e la valutazione delle risorse che possono essere attivate.

## **Art. 10 - Esito del procedimento.**

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico della situazione, il servizio sociale comunale predisponde il progetto personalizzato di intervento concordato con l'interessato o con il suo rappresentante ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda, al cui interno vengono formalizzati gli impegni reciproci.
2. Per la predisposizione del progetto personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti, all'interno del quale vengono individuati i seguenti elementi:
  - obiettivi del progetto;
  - risorse professionali e sociali attivate;
  - interventi previsti;
  - durata;
  - strumenti di valutazione;
  - modalità di co-responsabilità dell'interessato;
  - eventuale modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle specifiche deliberazioni comunali;
  - tempi e modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. La sottoscrizione del progetto personalizzato di intervento da parte del servizio sociale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria per l'avvio delle attività previste da progetto stesso.
4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato all'esito o alla posizione in graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche l'informazione inerente la posizione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. Il provvedimento di diniego è comunicato con le modalità vigenti in materia di procedimento amministrativo e debitamente motivato.

### **Art. 11 - Accesso in situazioni di emergenza - urgenza e forme di istruttoria semplificate.**

Nei casi di attivazione d'ufficio, per far fronte a situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute, della dignità della persona o per i casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, legati al soddisfacimento di bisogni primari e indifferibili, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno ed attiva immediatamente il servizio adeguato.

### **Art. 12 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria.**

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'ASST, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

### **Art. 13 - Cessazione presa in carico.**

Il servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato di intervento;
- trasferimento della residenza, salvo il caso di diverse disposizioni previste dalle vigenti norme di legge.

### **Art. 14 - Forme di tutela.**

Al fine di garantire il miglioramento del servizio comunale e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- presentazione di reclami, suggerimenti e segnalazioni.

### **Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.**

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'agenzia delle entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali comunale e/o presso l'ufficio di piano, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

### **Art. 16 - Il rapporto con il/la cittadino/a. Informazione.**

Attraverso il servizio sociale comunale, il comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato di intervento, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei diversi servizi e prestazioni.

## **COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

### **Art. 17 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- dalla normativa regionale in materia;
- dal presente regolamento, nonché dalla deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015, nel rispetto delle linee guida d'ambito approvate dall'assemblea dei sindaci nella seduta del 13 novembre 2015.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

### **Art. 18 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).**

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Le agevolazioni concesse che seguono un calendario scolastico e/o educativo (ad esempio servizio mensa, trasporto scolastico, asilo nido, ecc.), restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico e/o educativo, in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. 6 marzo 2015, n. X/3230, rubricata "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM159/2013".

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni godute, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro il termine di validità di cui al precedente comma, salvo diversa determinazione dell'amministrazione comunale con riferimento a specifici servizi ed interventi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali



agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica nei termini fissati del comune comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e, nel caso, la conseguente applicazione della tariffa massima.

#### **Art. 19 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto.**

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di persone con disabilità grave, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli/allegati relativi ai componenti del nucleo non inclusi nella D.S.U. già presentata.

#### **Art. 20 - Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica.**

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all' I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione della prestazione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si riconoscerà l'agevolazione, ma verrà comunque garantita l'attivazione del servizio, fatta salva la possibilità per il cittadino di procedere con l'integrazione necessaria, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. In tal caso il riconoscimento dell'eventuale agevolazione, al completamento dell'istruttoria, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo di presentazione al comune della nuova DSU completa e corretta.

#### **Art. 21 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica.**

1. A norma dell'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, al fine di far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal giorno di presentazione al comune della DSU completa e corretta.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal giorno di presentazione al comune della DSU completa e corretta.

#### **Art. 22 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici.**

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dal DPCM 159/2013 all'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio - sanitaria) e all'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria assicurata da parte del servizio sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai servizi sociali del comune:

- a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità;
  - a dichiarare la non sussistenza delle condizioni di estraneità;
  - ad esplicitare l'impossibilità di dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai servizi sociali, il comune, previa istanza formale, documentata e puntualmente motivata, delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, anche esterni all'ente locale, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni utili ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità. Nel periodo di svolgimento dell'istruttoria non verrà riconosciuta l'agevolazione richiesta.

### **Art. 23 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.**

1. I comuni dell'ambito territoriale n. 5 Sebino hanno avviato con il vigente piano di zona 2018/2020, l'impegno a definire, in via sperimentale e con possibilità di graduale e progressiva implementazione rispetto al livello attuale, regole coordinate di determinazione dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, prioritariamente per i servizi che attengono all'area della disabilità, al fine di rendere effettivo l'obiettivo di una maggiore omogeneità di regole.

Tale impegno parte da una situazione attuale altamente disomogenea e diversificata di regole e criteri utilizzati nel tempo dai singoli comuni, tale da richiedere un lavoro graduale e condiviso che avvii un percorso di progressivo avvicinamento che porti i comuni dell'ambito a poter ragionevolmente disporre di regole e criteri condivisi in materia di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza.

2. Ai fini di quanto sopra, si intende per:

- compartecipazione utenza: percentuale di costo del servizio a carico dell'utenza;
- fasce I.S.E.E.: si tratta di un intervallo di valore di I.S.E.E. al quale viene associata una quota di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza;
- ISEE utenza: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante, differenziato per le specifiche prestazioni;
- quota massima di compartecipazione alla spesa: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio che può corrispondere al costo effettivo del servizio stesso o a diverso valore, definito dal comune/assemblea distrettuale dei sindaci.
- quota minima di compartecipazione alla spesa: è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio definito dal comune/assemblea distrettuale dei sindaci.

3. Nel rispetto della normativa vigente, il comune provvederà ad aggiornare i diversi parametri di riferimento per la determinazione della compartecipazione dei cittadini al costo dei diversi servizi/prestazioni per cercare di uniformare la compartecipazione a livello di ambito territoriale n. 5 Sebino.

Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento del responsabile competente, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un

elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e in caso di attivazione d'ufficio o accesso in emergenza, prima dell'inizio dell'erogazione del servizio/prestazione.

#### **Art. 24 - Controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche.**

L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri soggetti della pubblica amministrazione (agenzia delle entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento del responsabile competente.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto al versamento della quota di compartecipazione non versata o alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (1).

(1) Così come previsto dall'art. 2 co. 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

## **INTERVENTI E SERVIZI DISCIPLINATI A LIVELLO COMUNALE**

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili dai/dalle cittadini/e che ne hanno bisogno, le persone e le famiglie sono messe in grado di poter accedere ai servizi stessi sia mediante un'adeguata informazione sull'accesso e sul funzionamento dei servizi, sia garantendo condizioni idonee di accesso agli uffici e ai diversi punti di erogazione delle prestazioni.

La modulistica per formulare la richiesta di accesso ai servizi è predisposta dall'ufficio servizi sociali e resa disponibile all'utenza.

Il servizio sociale, attraverso il personale in esso operante, svolge l'attività di segretariato sociale, che ha la finalità di rispondere all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito a:

- tipologie di servizi ed interventi presenti sul territorio, utili a rispondere alle esigenze personali e familiari dei cittadini nelle diverse fasi della vita;
- diritti dei cittadini;
- prestazioni offerte dalla rete dei servizi sociali e socio sanitari;
- modalità di accesso ai servizi.

All'interno dell'ufficio servizi sociali è presente l'assistente sociale, operatore che, con autonomia tecnico-professionale, interviene per porre in essere interventi di prevenzione e di cura, finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a favorire il sostegno e il recupero di condizioni di vita caratterizzate dal benessere e dalla riduzione di condizioni di disagio.

L'assistente sociale garantisce interventi di:

- segretariato sociale e servizio sociale professionale;
- presa in carico della persona e delle famiglie;
- valutazione e attivazione di percorsi di aiuto in un'ottica di risposta ai bisogni;
- collaborazione e co-progettazione con altre figure professionali (operatori sanitari dell'AST e/o del territorio, operatori della tutela minori);
- elaborazione del progetto personalizzato di intervento concordato con la persona e/o i familiari;
- progettazione di interventi in una logica di rete;
- promozione, a livello programmatico e di erogazione dei servizi, di un concorso più ampio dei soggetti del territorio (associazioni, cooperative, fondazioni, ecc.), anche attraverso modalità di sperimentazione di servizi innovativi (co-progettazione) al fine di perseguire una più elevata efficacia e produttività dei servizi, migliorandone la qualità e razionalizzando l'uso delle risorse.

# AMBITO D'INTERVENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Gli interventi disciplinati dal presente regolamento comunale riguardano le seguenti aree:

## 1) Area Anziani

- a) Servizio di assistenza domiciliare
- b) Sostegno economico alle famiglie con anziani non autosufficienti assistiti a domicilio
- c) Inserimento in RSA e CDI
- d) Servizio pasti a domicilio
- e) Telesoccorso
- f) Servizio trasporto dializzati
- g) Trasporto al mercato settimanale
- h) Trasporto al centro termale

## 2) Area Disabilità

- a) Centro diurno disabili
- b) Centro socio educativo
- c) Servizio formazione all'autonomia
- d) Servizio di assistenza domiciliare handicap
- e) Comunità alloggio handicap
- f) Comunità socio sanitaria
- g) Residenze sanitarie per disabili
- h) Servizio integrazione lavorativa
- i) Servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione (assistenti ad personam)
- j) Progetti di integrazione e inclusione:
  - i) Progetto "Legami"
  - ii) Progetto "Dopo di noi"
  - iii) Progetti individualizzati
- k) Interventi per favorire la partecipazione di minori con disabilità alle attività estive

## 3) Area Minori e Famiglia

- a) Servizio tutela minori
- b) Servizio di assistenza domiciliare minori
- c) Affidamento familiare
- d) Inserimento in strutture residenziali
- e) Centro di pronto intervento
- f) Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori
- g) Assegno di maternità
- h) Servizio incontri/visite protette
- i) Contributo per la frequenza degli asili nido
- j) Prestito d'onore

## 4) Area Segretariato Sociale

- a) Amministratore di sostegno
- b) Intervento economico straordinario
- c) Bonus sociale per la fornitura dell'energia elettrica e del gas

- d) Reddito di inclusione
- e) Agevolazioni sulle imposte comunali
- f) Collaborazione con associazioni e privato sociale
- g) Supporto relazionale

## **1) AREA ANZIANI**



Obiettivo generale è il mantenimento della persona anziana nel suo contesto sociale e nel suo ambiente di vita, evitando il ricorso all'istituzionalizzazione; ciò è realizzabile attraverso il contrasto dei processi di auto emarginazione e la promozione dell'integrazione sociale.

### **a) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

Il servizio assistenza domiciliare (S.A.D.) persegue la finalità di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone che si trovano in una condizione di particolare bisogno di ordine socio-assistenziale temporaneo e/o permanente. L'obiettivo del S.A.D. è quello di evitare o ritardare il ricovero in strutture residenziali, rafforzando i processi di autonomia e di mantenimento delle capacità residue presenti nelle persone assistite.

Il servizio di assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno e che necessita di interventi di:

- cura e igiene personale, alimentazione, bagno assistito, mobilitazione, prevenzione antidecubito;
- aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- accompagnamento e socializzazione: disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative;
- supporto e sostegno alla famiglia.

L'entità e la durata dell'intervento verranno definiti dall'assistente sociale, nell'ambito del progetto personalizzato di intervento.

Il servizio di assistenza domiciliare è gestito dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano ed è rivolto ai residenti nel comune che si trovino in stato di bisogno (o alle persone non residenti che si trovano temporaneamente domiciliate nel comune).

La richiesta deve essere presentata su apposito modulo all'assistente sociale, dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela, o da un parente.

Le prestazioni verranno erogate compatibilmente con le risorse disponibili.

E' prevista una compartecipazione dell'utente al costo del servizio, la cui entità è determinata annualmente dalla giunta comunale.

## **b) SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI A DOMICILIO**

L'intervento di sostegno economico della persona non autosufficiente assistita a domicilio è annualmente definito a livello dell'ambito territoriale n. 5 Sebino, in relazione agli stanziamenti e alle indicazioni regionali per l'utilizzo del fondo non autosufficienza.

Sono da prevedersi forme di sostegno economico a sostegno della domiciliarità attraverso l'erogazione di "Buoni sociali" per anziani non autosufficienti, finalizzati a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o per acquistare le prestazioni da un'assistente familiare.

Tali interventi saranno attivati esclusivamente a seguito di finanziamento da parte della regione o altri enti e secondo quanto stabilito dal tavolo/assemblea dei sindaci del distretto.

## **c) INSERIMENTO IN RSA E CDI**

In base ad un protocollo d'intesa tra l'ASST e i comuni del distretto n.5, che stabilisce criteri unificati per gli inserimenti in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) e in centri diurni integrati (C.D.I.), il richiedente non deve più recarsi presso ogni singola struttura, ma è sufficiente che inoltri una richiesta all'unità di continuità assistenziale multidimensionale tramite l'assistente sociale del comune.

A livello pratico, la persona interessata o un suo familiare deve rivolgersi all'assistente sociale del comune per compilare l'apposita modulistica composta da:

- richiesta di valutazione multidimensionale;
- scheda di segnalazione;
- richiesta di preferenza delle RSA o C.D.I.;
- dichiarazione per il trattamento dei dati personali.

E' compito dell'assistente sociale:

- compilare la parte sociale della scheda di segnalazione;
- inviare i moduli all'UCAM del distretto competente (Iseo);
- effettuare le visite domiciliari con l'infermiera dell'ASST al fine di valutare l'inserimento;
- partecipare alle riunioni d'équipe quando vi siano domande che richiedono un ulteriore approfondimento dei dati raccolti.

Per quanto attiene l'eventuale integrazione della retta della struttura presso cui l'utente è ricoverato, si rimanda all'allegato 1 – parte A) – punto 2.2. delle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5



dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015.

#### **d) SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

Il servizio pasti a domicilio è un servizio a sostegno dei cittadini che necessitano di essere supportati al proprio domicilio attraverso la fornitura del pasto. Le richieste di ammissione vengono valutate dall'assistente sociale e verranno erogate compatibilmente con le risorse disponibili.

E' prevista una compartecipazione dell'utente al costo del servizio, la cui entità è determinata annualmente dalla giunta comunale.

#### **e) TELESOCCORSO**

Il servizio di telesoccorso viene attivato a favore della persona anziana o con disabilità, al fine di garantire un pronto intervento, nel caso di malori improvvisi o cadute accidentali, favorendo una maggiore sicurezza e tranquillità psicologica.

L'allarme viene innescato dall'assistito mediante una semplice pressione del pulsante di un piccolo radiocomando; l'impulso così lanciato viene raccolto e ritrasmesso per via telefonica alle centrali di assistenza che provvedono ad inoltrare la richiesta di aiuto alle persone indicate in fase di attivazione (parenti stretti, referenti, medico curante, assistente sociale ecc).

Questo servizio viene attivato compilando apposito modulo di richiesta, presso l'ufficio servizi sociali.

E' prevista una compartecipazione dell'utente al costo del servizio, la cui entità è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

#### **f) SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI**

Destinatari dell'intervento sono gli ammalati che devono recarsi presso le strutture sanitarie per essere sottoposti a dialisi. Obiettivo dell'intervento è garantire la possibilità, alle persone che necessitano di questo intervento terapeutico, di recarsi presso i presidi ospedalieri nei giorni ed orari concordati per la terapia. Il servizio è attuato con automezzi di proprietà comunale e avvalendosi delle associazioni di volontariato presenti o operanti sul territorio comunale, con le quali sia stata sottoscritta apposita convenzione.

Il servizio è attuato di norma dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività infrasettimanali.

La richiesta dell'utente va effettuata presso l'ufficio servizi sociale del comune.

L'eventuale compartecipazione dell'utente al costo del servizio viene definita annualmente con apposita delibera di giunta comunale.

### **g) TRASPORTO AL MERCATO SETTIMANALE**

E' attivo il servizio di trasporto al mercato di Sale Marasino che si svolge ogni mercoledì. Scopo dell'intervento è quello di promuovere la mobilità e la socializzazione dell'anziano all'interno del territorio comunale.

Per accedere al servizio, che risulta affidato a ditta specializzata tramite specifico appalto, è necessario rivolgersi agli uffici comunale per l'acquisto dei biglietti. La compartecipazione dell'utente al costo del servizio è determinata annualmente da apposita delibera di giunta comunale.

### **h) TRASPORTO AL CENTRO TERMALE**

E' attivo il servizio di trasporto di andata e ritorno alla sede del centro termale. Il servizio, che potrà essere organizzato in collaborazione con le amministrazioni limitrofe, consiste nella messa a disposizione gratuita del servizio di trasporto, al fine di rendere più agevole la fruizione delle cure termali.

## 2) AREA DISABILITA'



La legge 104/92 all'art. 3 comma 2 recita: "è persona handicappata colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Sempre nell'ambito della legge sopra citata, viene definito anche il ruolo del comune e delle rispettive competenze "dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti", che implica un lavoro integrato tra tutte le realtà (istituzionali e non) coinvolte. Ciò implica che vi sia una presa in carico globale della situazione da parte dei servizi sociali e/o socio sanitari, in cui il raccordo tra le diverse realtà operative costituisca un riferimento stabile ed autorevole per il soggetto con disabilità e per la sua famiglia.

L'accesso ai servizi residenziali e semi residenziali accreditati dalla regione è subordinato alla valutazione del nucleo servizi handicap (NSH) dell'ASST Franciacorta.

### **a) CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)**

Il centro diurno disabili è una struttura semi-residenziale, per persone maggiorenni con disabilità gravi (i minori vengono accolti eccezionalmente e a determinate condizioni) con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari per le quali non sia programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo, aperto almeno cinque giorni a settimana.

I CDD offrono prestazioni ed interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo-sanitario e di assistenza. L'obiettivo principale è migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale, mantenendo e migliorando le abilità cognitive e relazionali. Con l'azione svolta dai CDD si intende sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

Il progetto educativo individualizzato (P.E.I), viene redatto annualmente dalla struttura e condiviso con i referenti dell'équipe operativa handicap, l'assistente sociale del comune e la famiglia, ed ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo globale della persona favorendo la massima realizzazione di sé, tenendo conto delle sue fragilità, delle sue risorse e del contesto di vita.

E' prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente, la cui entità sarà determinata con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto delle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015 che prevedono le seguenti fasce di situazione ISEE:

<b>Fascia</b>	<b>da Euro</b>	<b>a Euro</b>
1^	0	1.750,00
2^	> di euro 1.750,00	fino a euro 2.750,00
3^	> di euro 2.750,00	fino a euro 3.750,00
4^	> di euro 3.750,00	fino a euro 5.200,00
5^	> di euro 5.200,00	fino a euro 7.000,00
6^	> di euro 7.000,00	fino a euro 9.000,00
7^	> di euro 9.000,00	

e le sotto indicate percentuali di compartecipazione. L'amministrazione potrà determinare degli scostamenti che non potranno essere inferiori o superiori in misura di 10 (dieci) punti percentuali rispetto alle percentuali di seguito indicate:

Fascia	Percentuale di compartecipazione da porre a carico dell'utente	Possibili scostamenti
1^	0%	Da 0% fino al 10% massimo
2^	5%	Da 0% fino al 15% massimo
3^	10%	Da 0% fino al 20% massimo
4^	15%	Da 5% fino al 25% massimo
5^	25%	Da 15% fino al 35% massimo
6^	35%	Da 25% fino al 45% massimo
7^	45%	Da 35% fino al 55% massimo

## **b) CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)**

Il centro socio educativo (CSE) è un servizio semi-residenziale strutturato sulla base di progetti di accoglienza diurna, con valenza socio-educativo-assistenziale. L'obiettivo del CSE è quello di offrire alle famiglie un sostegno quotidiano nella gestione del proprio familiare, finalizzato a favorire la permanenza nel proprio nucleo.

L'attività del servizio è finalizzata alla realizzazione di percorsi formativi rivolti allo sviluppo delle autonomie acquisite. La struttura accoglie persone con disabilità con deficit medio-grave, che abbiano di norma compiuto i 18 anni.

Il progetto educativo individualizzato (P.E.I) viene redatto annualmente dalla struttura e condiviso con i referenti dell'équipe operativa handicap, l'assistente sociale del comune e la famiglia, e ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo globale della persona, promuovendo la massima realizzazione di sé, tenendo conto delle sue fragilità, delle sue risorse e del contesto di vita.

E' prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente, la cui entità sarà determinata con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto delle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015 che prevedono le seguenti fasce di situazione ISEE:

<b>Fascia</b>	<b>da Euro</b>	<b>a Euro</b>
1^	0	1.750,00
2^	> di euro 1.750,00	fino a euro 2.750,00
3^	> di euro 2.750,00	fino a euro 3.750,00
4^	> di euro 3.750,00	fino a euro 5.200,00
5^	> di euro 5.200,00	fino a euro 7.000,00
6^	> di euro 7.000,00	fino a euro 9.000,00
7^	> di euro 9.000,00	

e le sotto indicate percentuale di compartecipazione. L'amministrazione potrà determinare degli scostamenti che non potranno essere inferiori o superiori in misura di 5 (cinque) punti percentuali rispetto alle percentuali di seguito indicate:

<b>Fascia</b>	<b>Percentuale di compartecipazione da porre a carico dell'utente</b>	<b>Possibili scostamenti</b>
1^	0%	Da 0% fino al 5% massimo
2^	5%	Da 0% fino al 10% massimo

3^	10%	Da 5% fino al 15% massimo
4^	15%	Da 10% fino al 20% massimo
5^	25%	Da 20% fino al 30% massimo
6^	35%	Da 30% fino al 40% massimo
7^	45%	Da 40% fino al 50% massimo

Il progetto può inoltre prevedere l'attività di "esercitazione all'autonomia" che il soggetto svolge al di fuori della struttura, in ambito lavorativo protetto; l'amministrazione comunale potrà riconoscere un contributo motivazionale ai soggetti coinvolti in detta attività, il cui importo sarà stabilito con deliberazione di giunta comunale e resterà invariato fino a nuova e diversa determinazione.

### **c) SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)**

Il servizio formazione all'autonomia (SFA) offre percorsi educativi individualizzati per favorire l'autonomia globale e l'integrazione della persona, grazie anche ad attività occupazionali. Particolare attenzione viene data al momento formativo in cui la persona coinvolta possa essere protagonista attiva della propria vita.

I destinatari del servizio sono generalmente persone con disabilità di età compresa tra i 16 ed i 35 anni o persone di età superiore ai 35 anni con esiti di traumi o affetti da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario, necessitano di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Il progetto educativo individualizzato (P.E.I), viene redatto annualmente dalla struttura e condiviso con i referenti dell'équipe operativa handicap, l'assistente sociale del comune e la famiglia ed ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo globale della persona teso alla massima realizzazione di sé, tenendo conto delle sue fragilità, delle sue risorse e del contesto di vita.

E' prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente la cui entità sarà determinata con deliberazione di giunta comunale nel rispetto delle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015 che prevedono le seguenti fasce di situazione ISEE:

<b>Fascia</b>	<b>da Euro</b>	<b>a Euro</b>
1^	0	1.750,00
2^	> di euro 1.750,00	fino a euro 2.750,00
3^	> di euro 2.750,00	fino a euro 3.750,00
4^	> di euro 3.750,00	fino a euro 5.000,00

5^	> di euro 5.000,00	fino a euro 7.000,00
6^	> di euro 7.000,00	fino a euro 9.000,00
7^	> di euro 9.000,00	

e le sotto indicate percentuali di compartecipazione. L'amministrazione potrà determinare degli scostamenti che non potranno essere inferiori o superiori in misura di 5 (cinque) punti percentuali rispetto alle percentuali di seguito indicate:

<b>Fascia</b>	<b>Percentuale di compartecipazione da porre a carico dell'utente</b>	<b>Possibili scostamenti</b>
1^	0%	Da 0% fino al 5% massimo
2^	10%	Da 5% fino al 15% massimo
3^	15%	Da 10% fino al 20% massimo
4^	20%	Da 15% fino al 25% massimo
5^	25%	Da 20% fino al 30% massimo
6^	30%	Da 25% fino al 35% massimo
7^	35%	Da 30% fino al 40% massimo

Resta inteso che, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013, art 1) lettera f) punto 2), i predetti criteri di compartecipazione alla spesa dei servizi C.S.E., C.D.D. e S.F.A. verranno utilizzati anche per determinare la compartecipazione alla spesa per la fruizione delle prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione (ad esempio pasti, trasporto, ecc.).

Il progetto può inoltre prevedere l'attività di "esercitazione all'autonomia" che il soggetto svolge al di fuori della struttura, in ambito lavorativo protetto; l'amministrazione comunale potrà riconoscere un contributo motivazionale ai soggetti coinvolti in detta attività, il cui importo sarà stabilito con deliberazione di giunta comunale e resterà invariato fino a nuova e diversa determinazione.

#### **d) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (SADH)**

Per le persone disabili che risiedono al proprio domicilio è attivabile un servizio di assistenza domiciliare che ha le stesse finalità e viene svolto con le stesse modalità del servizio di assistenza domiciliare indicato nel presente regolamento per le persone anziane (pagina 13).

## **e) COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP (CAH)**

La comunità alloggio handicap è un servizio socio sanitario che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nello stesso, temporaneamente o permanentemente. La struttura è finalizzata all'accoglienza e alla gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma, di pronta accoglienza e/o di accoglienza programmata.

Il progetto educativo individualizzato (P.E.I), viene redatto annualmente dalla struttura e condiviso con i referenti dell'équipe operativa handicap, l'assistente sociale del comune e la famiglia, e ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo globale della persona teso alla massima realizzazione di sé, tenendo conto dei bisogni e delle caratteristiche della persona.

Per quanto attiene l'eventuale integrazione della retta della struttura presso cui l'utente è ricoverato, si rimanda all'allegato 1 – parte A) – punto 2.2. delle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015.

## **f) COMUNITA' SOCIO SANITARIA (CSS)**

Il servizio è rivolto a persone adulte con disabilità fisica e/o intellettiva che non necessitano di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e quindi che non necessitano di soluzioni residenziali a maggior protezione socio-sanitaria e che presentino una situazione di:

- inesistenza del nucleo familiare, nonché impraticabilità o improponibilità di una permanenza in esso;
- presenza di patologia invalidante tale da non precluderne la partecipazione e il coinvolgimento diretta nella vita sociale e comunitaria;
- nella compatibilità tra i problemi posti dalla persona disabile da inserire e quelli presentati dal gruppo di ospiti già conviventi.

La comunità socio sanitaria è un servizio residenziale socio-sanitario accreditato al sistema socio-sanitario regionale.

Il progetto educativo individualizzato (P.E.I), viene redatto annualmente dalla struttura e condiviso con i referenti dell'équipe operativa handicap, l'assistente sociale del comune e la famiglia, e ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo globale della persona teso alla massima realizzazione di sé tenendo conto dei bisogni e delle caratteristiche individuali.

Per quanto attiene l'eventuale integrazione della retta della struttura presso cui l'utente è ricoverato, si rimanda all'allegato 1 – parte A) – punto 2.2. delle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015.



## **g) RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI (RSD)**

La residenza sanitaria disabili è una residenza assistenziale per persone con età inferiore ai 65 anni, non assistibili a domicilio, con disabilità grave. Nelle RSD, in coerenza alle caratteristiche della fragilità, vengono garantite agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, di riabilitazione, di mantenimento e di supporto socio-assistenziale.

Il progetto educativo individualizzato (P.E.I), viene redatto annualmente dalla struttura e condiviso con i referenti dell'équipe operativa handicap, l'assistente sociale del comune e la famiglia, e ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo globale della persona, tenendo conto dei bisogni e delle caratteristiche individuali.

Per quanto attiene l'eventuale integrazione della retta della struttura presso cui l'utente è ricoverato, si rimanda all'allegato 1 – parte A) – punto 2.2. delle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015.

## **h) SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL)**

Il servizio di integrazione lavorativa si occupa della progettazione e della gestione degli interventi di inserimento lavorativo di persone con disabilità che conservano capacità funzionali ed operative adeguate a consentire l'inserimento in ambiente lavorativo. Le attività per l'integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati fanno riferimento a diverse titolarità ed in particolare:

- ai comuni per gli aspetti socio-assistenziali e per quelli programmatori;
- alla provincia, per gli aspetti di gestione del sistema del collocamento ordinario e mirato.

Con apposita delibera dell'ambito territoriale 5 Sebino, l'assemblea dei sindaci ha approvato la "Convenzione fra Comuni/Ambiti territoriali e Associazione Comuni Bresciani (ACB) per la programmazione e gestione degli interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio ai sensi della L.381/91" e le "Linee guida per le attività del servizio di integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio".

Nell'ambito dell'attivazione dei singoli progetti, l'amministrazione comunale potrà erogare contributi motivazionali ai soggetti in tirocinio lavorativo, che vengono di volta in volta stabiliti in funzione dell'orario e del servizio prestato attraverso apposita delibera di giunta comunale.

## **i) SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (assistenti ad personam)**

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione all'interno della scuola, consiste nell'assistenza specialistica che viene fornita al singolo studente con disabilità, l'operatore collabora con l'insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione dello studente. Tale servizio ha come obiettivo assicurare all'interessato l'esercizio del diritto all'educazione scolastica nelle sue forme di

apprendimento, comunicazione, relazione interpersonale, autonomia e socializzazione in funzione alle sue potenzialità.

I soggetti fruitori del servizio sono gli alunni con disabilità in possesso di certificazione rilasciata dall'apposito collegio istituito presso l'ASST, residenti nel comune di Sale Marasino, che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo.

Annualmente, entro il 31 maggio, il dirigente scolastico, nel rispetto delle norme sulla privacy, trasmette al comune l'elenco dei soggetti segnalati, con relativa diagnosi funzionale, ai fini della predisposizione degli interventi scolastici di pertinenza del comune per l'anno scolastico successivo. L'amministrazione comunale tramite l'assistente sociale e l'assessorato alla pubblica istruzione determina, in accordo con la scuola, con il servizio specialistico di riferimento e con la famiglia, in relazione alle disponibilità finanziarie a bilancio, l'entità dell'intervento, definendo il monte ore necessario di presenza settimanale dell'assistente ad personam sulla singola situazione. I nominativi degli utenti, corredati dalla richiesta di intervento espressa in ore settimanali, vengono segnalati, prima dell'inizio dell'anno scolastico, in forma scritta alla ditta cui è stato appaltato il servizio.

Il costo del servizio è a carico dell'amministrazione comunale.

## **j) PROGETTI DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE**

L'amministrazione comunale intende creare una cultura diffusa, fra tutti i cittadini, di educazione alla diversità, affinché il maggior numero possibile di contesti e luoghi sia capace di rispondere alle esigenze di ciascun membro della comunità, indipendentemente dalle abilità individuali: a tal fine, l'amministrazione partecipa ad iniziative e progetti di vario contenuto che di anno in anno possono cambiare.

A mero titolo di esempio riportiamo alcuni progetti speciali attivati in questi anni:

- i. **Progetto "Legami"**: dall'anno 2015 con gli altri comuni della Comunità Montana Sebino Bresciano il Comune di Sale Marasino ha contribuito allo svolgersi di questo importante progetto rivolto a soggetti disabili, con l'obiettivo di favorirne l'integrazione e la partecipazione attiva.
- ii. **Progetto "Dopo di noi"**: La legge 112 del 2016 "disposizione in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" ha come finalità il benessere, inclusione sociale e autonomia per le persone con disabilità grave e come obiettivi il contrasto all'istituzionalizzazione ed all'isolamento. Cardine fondamentale della Legge 112 è il progetto di vita della persona con disabilità. Annualmente l'ufficio di piano su indicazioni di regione Lombardia emana avvisi per l'attuazione di interventi a favore di persone con grave disabilità, specificando i destinatari, gli obiettivi e le risorse a disposizione; il Comune si impegna a diffondere le informazioni ed a raccogliere le domande attraverso i propri uffici.
- iii. **Progetti individualizzati**: l'amministrazione comunale cerca di costruire, insieme alla persona con disabilità ed alla sua famiglia, percorsi di inserimento sociale, anche con l'aiuto di altri enti pubblici, del privato sociale o del privato presenti sul territorio con la finalità di arricchire il progetto di vita delle persone con disabilità.

## **k) INTERVENTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI MINORI CON DISABILITA' ALLE ATTIVITÀ ESTIVE**

Nell'ottica di un progetto complesso rivolto alla crescita del minore con disabilità, l'amministrazione promuove, in collaborazione con le famiglie, progetti educativi mirati a sostenere l'inserimento del minore con disabilità all'interno di attività ricreative territoriali del tempo extrascolastico, con particolare attenzione al periodo estivo.

Tale intervento sarà definito annualmente in base alle richieste, agli stanziamenti e alle risorse disponibili fornite dall'ufficio di piano.

### **3) AREA MINORI E FAMIGLIA**



L'obiettivo di quest' area è quello di favorire lo sviluppo di una politica complessiva mirata alla centralità del bambino quale soggetto di diritti. Si cerca di garantire al minore il diritto alla salute, all'educazione ed alla socializzazione, alla protezione, alla tutela e all'adeguato sviluppo psicofisico.

#### **a) SERVIZIO TUTELA MINORI**

Il servizio tutela minori è un servizio orientato alla tutela e alla cura dei minori che si trovino in situazioni di pregiudizio legati a forti forme di disagio, maltrattamento, abuso e violenza sessuale. Il servizio viene attivato a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria ed è gestito dall'ufficio di piano in integrazione, sulla base di un protocollo, con il consultorio del distretto, per gli interventi psicologici. Il servizio tutela minori su mandato del tribunale per i minorenni e/o del tribunale ordinario in ambito civile, si propone di assicurare e di concorrere alla tutela dei minori che si trovano in situazioni di rischio, che sono oggetto di maltrattamento fisico e/o psichico, grave trascuratezza, abbandono o di minori sottoposti a procedimenti penali a loro carico.

Gli interventi del servizio tutela minori sono finalizzati ad una corretta valutazione sociale del nucleo familiare, all'elaborazione, realizzazione e verifica di un progetto di aiuto specifico per gli stessi e al monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Il servizio tutela minori opera in stretta collaborazione con il servizio sociale del comune che rimane responsabile del caso.

## **b) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)**

Il servizio di assistenza domiciliare minori è rivolto a minori e famiglie che necessitano di sostegno e supporto nello svolgimento delle funzioni educative.

Il servizio ha l'obiettivo di dare sostegno alle famiglie che presentano alcune difficoltà nello svolgimento della loro funzione di cura, educazione e integrazione sociale dei figli affiancando ai minori e ai genitori la figura di un educatore professionale, al fine di consentire il permanere del minore all'interno nel nucleo familiare.

L'intervento si indirizza sia verso il minore sia verso il suo contesto familiare e socio-ambientale, con momenti progettuali distinti, ma integrati.

L'intervento può essere rivolto a:

- situazioni di disagio sociale in carico ai servizi sociali;
- situazioni in carico al tribunale per i minorenni, per le quali il servizio di assistenza domiciliare minori è prescritto all'interno del provvedimento del giudice.

Il costo del servizio è sostenuto dall'ufficio di piano ed è prevista una compartecipazione da parte del comune.

## **c) AFFIDO FAMILIARE**

L'affido familiare riguarda minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, che necessitano di cura e attenzioni. La famiglia affidataria offre al minore un ambiente idoneo per una crescita armonica per un tempo prestabilito o per tutto il tempo necessario affinché la famiglia di origine metta in atto azioni di cambiamento finalizzate a recuperare le proprie competenze educative e affettive.

L'affido è disposto dal tribunale dei minori o dal giudice tutelare. Il servizio tutela minori ha il compito di vigilare sulla situazione, sostenendo il minore e la famiglia affidataria, oltre che predisporre interventi di recupero delle capacità genitoriali della famiglia di origine.

I comuni dell'ambito territoriale n. 5 hanno fissato nella misura minima di 300,00 euro mensili il contributo da erogare per ogni minore affidato a tempo pieno (art. 1.1 comma 5 parte A dell'allegato 1 alle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015).

## **d) INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE**

Le strutture e i servizi residenziali per minori si collocano nell'ambito delle risorse sostitutive della famiglia, con carattere di temporaneità finalizzate a soddisfare adeguatamente le esigenze del minore rispetto ai suoi bisogni di identificazione, di relazione affettiva, di costruzione della propria identità, di appartenenza e di autonomia.

L'inserimento in comunità, senza il consenso dei genitori, può essere disposto dal tribunale per i minorenni e in caso di urgenza può essere decretato dal sindaco ai sensi art. 403 del codice civile.

L'obiettivo di tale inserimento è quello di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, favorendo il suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia di origine.

Di norma la permanenza in struttura ha carattere temporaneo, in vista del rientro del minore presso la famiglia di origine o in attesa dell'attivazione di un progetto di affidamento familiare, o nei casi previsti dalla legge, in attesa dell'adozione.

L'inserimento in strutture residenziali prevede la definizione di uno specifico progetto personalizzato.

Nei casi in cui l'inserimento in struttura protetta del minore viene disposto dall'autorità giudiziaria, così come nei casi di inserimento consensuale del minore a cura degli esercenti la responsabilità genitoriale, il comune (ai sensi della legge regionale n. 3/2008, art. 8) assume l'onere del pagamento della retta, prevedendo la compartecipazione al costo della stessa da parte dei genitori. La capacità contributiva dei genitori del minore inserito in struttura viene definita sulla base di una percentuale di contribuzione al costo della retta (al netto di ogni eventuale rimborso/riduzione sulla quota sostenuta dall'ente locale previsto da regione Lombardia o da altro soggetto pubblico e/o privato), determinato annualmente dal comune, sulla base delle seguenti fasce di situazioni ISEE:

<b>Fascia</b>	<b>da Euro</b>	<b>a Euro</b>
1 <sup>^</sup>	0	14.000,00
2 <sup>^</sup>	> di euro 14.000,00	fino a euro 17.000,00
3 <sup>^</sup>	> di euro 17.000,00	fino a euro 20.000,00
4 <sup>^</sup>	> di euro 20.000,00	fino a euro 23.000,00
5 <sup>^</sup>	> di euro 23.000,00	fino a euro 26.000,00
6 <sup>^</sup>	> di euro 26.000,00	fino a euro 30.000,00
7 <sup>^</sup>	> di euro 30.000,00	

e delle sotto indicate percentuali di compartecipazione. L'amministrazione potrà determinare degli scostamenti che non potranno essere inferiori o superiori in misura di 10 (dieci) punti percentuali rispetto alle percentuali di seguito indicate:

<b>Fascia</b>	<b>Percentuale di compartecipazione da porre a carico dell'utente</b>	<b>Possibili scostamenti</b>
1 <sup>^</sup>	0%	Da 0% fino al 10% massimo
2 <sup>^</sup>	5%	Da 0% fino al 15% massimo
3 <sup>^</sup>	10%	Da 0% fino al 20% massimo
4 <sup>^</sup>	15%	Da 5% fino al 25% massimo
5 <sup>^</sup>	25%	Da 15% fino al 35% massimo

6^	35%	Da 25% fino al 45% massimo
7^	45%	Da 35% fino al 55% massimo

### **e) CENTRO DI PRONTO INTERVENTO (C.P.I.)**

Il centro di pronto intervento ha la finalità di rispondere a situazioni di emergenza sociale, caratterizzate dalla presenza di minori soli (anche stranieri non accompagnati) o con la madre, che necessitano di una temporanea ospitalità e protezione. Il servizio, che funziona 24 ore su 24 per tutto l'anno, ha l'obiettivo di garantire al minore solo o con la madre la salvaguardia dei bisogni fondamentali quali il vitto e l'alloggio, la sicurezza e la tutela.

Per quanto attiene l'eventuale integrazione della retta della struttura presso cui l'utente o gli utenti sono ricoverati, si rimanda all'allegato 1 – parte A) – punto 2.2. delle "LINEE GUIDA per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente' e dei relativi provvedimenti attuativi" approvate con delibera di consiglio comunale n. 53 del 30.11.2015.

### **f) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI**

È un assegno concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall'Inps.

Hanno diritto a questo assegno i nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. L'assegno non può essere concesso se anche solo uno dei tre figli minori, pur risultando nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
- i nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l'assegno ed annualmente rivalutato.

La domanda va presentata al comune di residenza e deve essere accompagnata dall'attestazione I.S.E.E. e dalla relativa D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda

Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all'INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente.

L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio per il 1° semestre e il 15 gennaio dell'anno successivo per il 2° semestre).

Il diritto decorre dal 1° gennaio dell'anno, in caso di presenza di tutti i requisiti richiesti, o dal primo giorno del mese in cui il requisito di composizione del nucleo familiare sia stato soddisfatto.

Il diritto cessa dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

### **g) ASSEGNO DI MATERNITA'**

E' un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (ai 18 in caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali).

E' una prestazione a favore delle madri:

- cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia già al momento dell'evento;
- cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

L'assegno, il cui importo è determinato annualmente dall'INPS, spetta per ogni figlio nato/adottato; quindi in caso di parto gemellare o di adozione o affidamento preadottivo di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Il diritto compete alla donna che:

- non ha diritto ad alcuna indennità di maternità oppure a retribuzione;
- appartiene ad un nucleo familiare che abbia un reddito ISEE inferiore al limite stabilito annualmente dalla vigente normativa.

La domanda di assegno va presentata al comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione e il corrispettivo viene pagato dall'Inps. L'assegno di maternità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ottenuti per il medesimo evento.

### **h) SERVIZIO INCONTRI/VISITE PROTETTE**

Il servizio prevede lo svolgimento di visite da parte di genitori o parenti a favore di minori, su disposizione dell'autorità giudiziaria, effettuate alla presenza di educatori, e finalizzate all'osservazione, monitoraggio e protezione dei momenti di incontro.

La capacità contributiva dei genitori del minore per il quale viene attivato il servizio delle visite protette viene valutata sulla base di una percentuale di contribuzione al costo del servizio determinato annualmente dal comune, sulla base delle seguenti fasce di situazione ISEE:

<b>Fascia</b>	<b>da Euro</b>	<b>a Euro</b>
1^	0	4.000,00
2^	> di euro 4.000,00	fino a euro 7.000,00
3^	> di euro 7.000,00	fino a euro 9.000,00
4^	> di euro 9.000,00	fino a euro 11.000,00
5^	> di euro 11.000,00	fino a euro 13.000,00



6 <sup>^</sup>	> di euro 13.000,00	fino a euro 15.000,00
7 <sup>^</sup>	> di euro 15.000,00	

e delle sotto indicate percentuali di compartecipazione. L'amministrazione potrà determinare degli scostamenti che non potranno essere inferiori o superiori in misura di 10 (dieci) punti percentuali rispetto alle percentuali di seguito indicate:

<b>Fascia</b>	<b>Percentuale di compartecipazione da porre a carico dell'utente</b>	<b>Possibili scostamenti</b>
1 <sup>^</sup>	0%	Da 0% fino al 10% massimo
2 <sup>^</sup>	5%	Da 0% fino al 15% massimo
3 <sup>^</sup>	10%	Da 0% fino al 20% massimo
4 <sup>^</sup>	15%	Da 5% fino al 25% massimo
5 <sup>^</sup>	25%	Da 15% fino al 35% massimo
6 <sup>^</sup>	35%	Da 25% fino al 45% massimo
7 <sup>^</sup>	45%	Da 35% fino al 55% massimo

#### **i) CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO**

L'amministrazione comunale concede un contributo alle famiglie residenti con almeno un figlio iscritto presso l'asilo nido "S. Teresina" di Marone o presso l'asilo nido "S. Pietro" di Pilzone di Iseo, nelle quali entrambi i genitori sono occupati. I requisiti richiesti, l'entità e le modalità poter accedere al contributo comunale sono determinati annualmente con apposita delibera di giunta, con la quale si approva la relativa convenzione fra cooperativa e comune.

#### **j) PRESTITO D'ONORE**

Questo strumento consiste in "prestiti sull'onore" finalizzati ad offrire un sostegno finanziario alle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica, al fine di prevenire l'entrata nel circuito assistenziale, anche grazie al fatto che non richiede il pagamento degli interessi sul prestito da parte del beneficiario. In questa prospettiva, i prestiti sull'onore rappresentano un intervento di doppia efficacia: preventivo alla povertà e facilitante l'inclusione sociale.

L'erogazione del prestito è legata all'impegno del beneficiario di restituire, con le modalità a lui più appropriate e comunque definite sulla base di apposito accordo preliminare alla concessione, il prestito stesso.

Il prestito sull'onore dovrà privilegiare situazioni in cui la disponibilità finanziaria apporti un evidente aiuto per il cambiamento e l'uscita da "situazioni critiche".

La richiesta va inoltrata all'assistente sociale, la quale, valutata la situazione e raccolta la documentazione comprovante l'effettiva conformità nell'uso del prestito, lo stato di bisogno e la solvibilità del richiedente, relaziona alla giunta comunale per la decisione.

## **4) AREA SEGRETARIATO SOCIALE**



Quest'area prevede interventi trasversali, cioè che coinvolgono diverse categorie di soggetti, quindi anche gli utenti di tutte le altre aree descritte nel presente regolamento. Il segretariato sociale si configura come la modalità principale di conoscenza dei bisogni del territorio: ai cittadini viene infatti garantito uno spazio specifico per l'espressione del bisogno e della richiesta di intervento. È uno spazio privilegiato di contatto con il servizio per conoscere le risorse disponibili, ricevere informazioni su esigenze e problemi di carattere generale, predisporre la documentazione amministrativa necessaria all'accesso ai servizi oppure giungere ad un rapporto diretto propedeutico ad una presa in carico da parte del servizio sociale professionale.

### **a) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Il servizio sociale comunale effettua consulenza rispetto alla figura dell'amministratore di sostegno; questa figura è nata con lo scopo di promuovere la protezione giuridica di quelle persone deboli, che non sono in grado di provvedere alla cura di sé e/o del proprio patrimonio (questo settore di intervento si è sviluppato negli ultimi anni con la creazione della figura giuridica dell' "amministratore di sostegno", legge statale n. 6/2004): a tale scopo viene nominato dal giudice tutelare del tribunale un soggetto che agisca in nome e per conto dell'interessato.

## **b) INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO**

Alle famiglie o alle persone che si trovano in temporanea difficoltà economica, sociale e/o lavorativa e che non hanno quindi un reddito sufficiente a garantire le esigenze vitali del nucleo familiare, riferite a componenti deboli (anziani, minori) o a tipologie di spesa straordinarie, possono essere erogati contributi economici per fronteggiare le difficoltà economiche in atto.

Per richiedere i contributi è necessario essere residenti nel comune di Sale Marasino ed avere una situazione familiare di precarietà economica. La richiesta di contributo va inoltrata all'assistente sociale, la quale, valutata la situazione e raccolta la documentazione comprovante l'effettivo stato di bisogno, relaziona alla giunta comunale per la decisione.

## **c) BONUS SOCIALE PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS (SGATE)**

Il bonus elettrico è un'agevolazione introdotta dal D.M. 28/12/2007 per sostenere la spesa elettrica delle famiglie in condizione di disagio economico e/o delle famiglie con un componente in condizione di disagio fisico. I requisiti di ammissibilità al bonus variano annualmente.

Il bonus gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose introdotta dal governo e resa operativa dalla delibera ARG/gas 8809 e s.m.i. dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, con la collaborazione dei comuni.

L'agevolazione vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza. Il bonus gas può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale.

## **d) REDDITO DI INCLUSIONE**

È una misura nazionale di contrasto alla povertà e dalla sua istituzione (decreto legislativo n. 147 del 15/09/2017) si sono succedute una serie di modifiche inerenti i requisiti di accesso, di decorrenza e di durata.

Il Rei, attualmente, si compone di due parti:

- un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta elettronica per un periodo massimo di 18 mesi;
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento delle condizioni di povertà.

## **e) AGEVOLAZIONI SULLE IMPOSTE COMUNALI**

Compatibilmente con le risorse di bilancio l'amministrazione comunale, previo parere motivato dall'assistente sociale, concede ai cittadini in situazioni di bisogno, lo sgravio parziale o totale dal pagamento delle imposte comunali.

## **f) COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI E PRIVATO SOCIALE**

L'amministrazione comunale collabora con varie realtà associazionistiche presenti sul territorio, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per promuovere servizi a favore dei cittadini. Alla luce del significativo supporto dato dalle associazioni, potranno essere erogati contributi economici a favore di gruppi di volontariato, enti religiosi e altri, qualora l'attività organizzata sia da supporto alla rete dei servizi sociali comunali e concordata con gli stessi. Il contributo verrà erogato in base al vigente "Regolamento per la concessione di contributi economici e per l'attribuzione di patrocinio del comune Sale Marasino".

## **g) SUPPORTO RELAZIONALE**

L'assistente sociale accoglie, ascolta, si confronta con le persone e permette loro di accedere alla rete dei servizi e alle istituzioni competenti o le supporta in fasi particolari della loro vita, aiutandole a non isolarsi e a mantenere adeguate capacità relazionali.

